



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCA DI NELLA

Seduta del 09/07/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha concluso il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. *158 con l'intermediario, con decorrenza dal febbraio 2013.
- Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel giugno 2017, dopo il pagamento di 53 rate su 120 complessive. Al cliente non veniva riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri.
- In relazione a detto contratto, ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata.
- Dopo aver proposto infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha presentato il ricorso chiedendo:
 - o in via principale, il rimborso di complessivi € 3.681,30, o altra maggiore o minore somma, riferiti alla quota non maturata delle commissioni, degli oneri di intermediazione e delle spese di istruttoria, calcolata secondo il *criterio pro rata temporis*, oltre alle spese legali e agli interessi dal reclamo al saldo;
 - o in via subordinata, il rimborso della somma di € 2.864,43, o altra maggiore o minore somma, determinata secondo il criterio pro quota e quello della curva degli interessi con riferimento agli oneri di intermediazione e alle spese di istruttoria, oltre interessi dal reclamo al saldo.



Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 53, con decorrenza dal 30/06/2017. In tale sede, l'intermediario restituiva € 1.221,10 a titolo di ratei non maturati.
- In sede di reclamo, il cliente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri. L'intermediario offriva, in ottica conciliativa, la restituzione di € 1.314,35, rifiutata dal cliente.
- Con riferimento alle richieste del cliente, l'intermediario rileva quanto segue.
- Gli oneri di intermediazione remunerano attività prodromiche alla stipula del contratto, svolte dal mediatore, che ha percepito il relativo compenso.
- Per quanto riguarda le commissioni di attivazione, le stesse non sono suscettibili di rimborso in quanto attengono a una fase preliminare all'accensione del finanziamento.
- Le commissioni di gestione sono state già interamente rimborsate in sede di conteggio estintivo, per € 1.221,10, somma determinata secondo il criterio IAS 39.
- Infine, le spese di istruttoria sono riconducibili ad attività tipicamente *up front* e dunque non suscettibili di rimborso.

L'intermediario chiede:

- 1) in via principale,
 - rigettare per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione e di attivazione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 1.221,10;
 - rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria;
 - rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione;
- 2) in via subordinata, nelle denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 1.314,35 rifiutato dal ricorrente:
- 3) in via di ulteriore subordinata, nelle denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 1.221,10.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della



Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.



Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, il Collegio rileva che sul contratto consta il timbro del soggetto che ha provveduto all'identificazione della ricorrente ex D.lgs. n. 231/2007. Peraltro, l'intermediario allega alle controdeduzioni mandato conferito dalla ricorrente a un intermediario, iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB, per il compimento di attività prodromiche alla stipula del finanziamento. Detto intermediario figura anche in contratto.

Quanto alla qualificazione degli oneri, secondo gli orientamenti ABF le Spese di istruttoria (A) e gli Oneri di intermediazione (D) hanno natura *up front*; mentre le Commissioni di attivazione (B), in presenza del riferimento al "passaggio ad altre amministrazioni", hanno natura *recurring*. Le Commissioni di gestione (C), in presenza di copia del piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente e richiamato in contratto, sono rimborsabili secondo il criterio contrattuale.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione e in corso di procedimento, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 2.115,23. Detto importo è inferiore sia a quanto richiesto in via principale in quanto la ricorrente applica il criterio *pro rata* anche agli oneri *up front* sub A) e D), sia a quanto domandato in via subordinata, giacché non tiene conto dell'applicazione del criterio contrattuale alle commissioni di gestione.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto al rimborso di € 2.115,23, oltre interessi dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.115,23, oltre interessi dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA